

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

OGGETTO: Verbale di riunione fra le delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale.

07 LUGLIO 2010

L'anno 2010 il giorno mercoledì 07 luglio alle ore 09.10, presso la sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" di San Michele al Tagliamento (VE), si riuniscono :

- La **delegazione trattante di parte aziendale**, costituita (come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale assunta nel corso della seduta del 08.02.2007, comunicata alle OO.SS. con nota prot. n. 132 del 14.02.2007) dal direttore dell'Azienda Speciale, dott. Masutti Mauro.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCDI del 18.01.2008, alla riunione partecipano, in qualità di uditori non componenti la delegazione trattante, i Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda Speciale sig.ri :

dott. Gobbo Nello (Presidente Azienda Speciale)

- La **delegazione trattante di parte sindacale**, così costituita :
RSU dell'Azienda Speciale (come da elezione svolta in data 13 e 14 dicembre 2007), nelle persone delle sig.re :

Andreassio L., Gobbo A., Facchinello M., Rossini B.

OO.SS. territoriali :

- Per la CGIL FP Metropolitana di Venezia
(accreditato a partecipare alla contrattazione integrativa aziendale di 2° livello con nota a firma del Segretario Generale CGIL-FLFP Metropolitana di Venezia del 02.12.2008) :

Botti Stefano Antonio

- Per la CISL FPS Venezia
(accreditato a partecipare alla contrattazione integrativa aziendale di 2° livello con nota a firma del Segretario Generale Aggiunto CISL FPS Venezia del 13.01.2010) :

Bigatti Walter

- Per la UIL FPL :
(accreditato a partecipare alla contrattazione integrativa aziendale di 2° livello con nota a firma del Segretario Provinciale UIL FPL di Venezia del 04.02.2009) :

Zennaro Giovanni

- Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal direttore, dott. Masutti Mauro.

La riunione è stata indetta con inviti diramati a mezzo nota prot. dell'Azienda Speciale n. 1983 del 22.06.2010, a firma del direttore dell'Azienda Speciale, per l'esame dei seguenti argomenti all'ordine del giorno :

- 1) Destinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2010 (art. 15 CCNL 01.04.1999) ;
- 2) Proposta sostituzione art. 21 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008 (Indennità di disagio specifico) ;
- 3) Proposta integrazione art. 22 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008 (Indennità per specifiche responsabilità) ;

Andreassio L. Gobbo A. Facchinello M. Rossini B.

Botti Stefano Antonio
Bigatti Walter
Zennaro Giovanni


- 4) Proposta definizione termini di corresponsione nell'anno 2010 dei compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 17, commi 8 e 9, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008) ;
- 5) Proposta modifica art. 17, comma 10, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008 (Compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi) ;
- 6) Aggiornamento programmazione del fabbisogno del personale con contratto a termine per l'anno 2010 (concertazione ai sensi art. 7, comma 2, CCNL 14.09.2000) ;
- 7) Protocollo d'intesa sulla banca delle ore (art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008) ;
- 8) Varie ed eventuali.

Lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno viene verbalizzato negli allegati sub _____ al presente verbale.

Viene, inoltre, verbalizzato quanto segue :

Preliminarmente il rappresentante CGIL conduce al rappresentante aziendale una richiesta di discussione, insieme con le altre sigle sindacali e la RSU, su "organizzazione del lavoro, nello specifico delle Turnistiche e "sicurezza".

Chet B 2018 A-2 h

SS

 B. Rossi

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra le delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale del 07 luglio 2010 -
Allegato sub _____

OGGETTO: Destinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2010 (art. 15 CCNL 01.04.1999)

Masutti (rappresentante parte aziendale) : Preliminarmente all'esame dell'argomento in oggetto, il rappresentante di parte aziendale ricorda che nel corso della riunione di delegazione trattante del 24 marzo 2010 veniva comunicata la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2010, dandosi atto che eventuali aggiornamenti delle diminuzioni e degli aumenti del fondo 2010 conseguenti a dimissioni dal servizio o nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (in applicazione dei criteri previsti dall'art. 16, comma 5, lett. b) e c), del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale per il quadriennio normativo 2007-2010 sottoscritto in data 18.01.2008 e la conseguente destinazione del fondo) sarebbero stati evidenziati in successive riunioni della commissione trattante.

QUADRO ANALITICO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

(per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato)

RISORSE STABILI	
1) RISORSE STABILI ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE (01.01.2007), così come comunicate con note del Comune di San Michele al Tagliamento prot. n. 16504 del 03.05.2007 e prot. n. 2914 del 28.01.2009 :	€ 94.874,24
2) Aumenti derivanti dalla riduzione del 3% sullo stanziamento per lo straordinario degli esercizi 2006-2008 (art. 14, comma 4, CCNL 01.04.1999)	+ € 577,00
3) Integrazione per l'anno 2007 risorse a seguito di assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dipendenti nell'anno 2007 (sig.re Moussalli Ismeta, Gutanu Angelica e Papais Elisabetta) (accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 11.05.2007)	+ € 7.053,65
4) Integrazione risorse a seguito dell'adeguamento degli stanziamenti originariamente comunicati dal Comune di San Michele al Tagliamento (comunicazione adeguamento incrementi ; nota del Comune di San Michele al Tagliamento prot. n. 1944 del 17.01.2008 - accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 18.01.2008)	+ € 2.788,46
5) Diminuzione risorse stabili per utilizzo di risorse nell'anno 2008 per gli arretrati del salario accessorio stabiliti dal CCNL 2006-2007 (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	- € 2.797,14
6) Integrazione per l'anno 2008 del fondo in relazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2007 (sig.re Moussalli Ismeta, Gutanu Angelica e Papais Elisabetta) (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	+ € 9.875,11
7) Integrazione risorse derivanti dal trasferimento del personale già dipendente dal Comune di San Michele al Tagliamento alla data del 31.12.2007 (sig.re Rossi Corina, Vazzoler Paola e Villari Domenica) (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	+ € 6.923,68
8) Integrazione per l'anno 2008 risorse a seguito di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente nell'anno 2008 (sig.ra Pez Alessandra) (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	+ € 4.272,68
9) Reintegro risorse stabili per utilizzo nell'anno 2008 per gli arretrati del salario accessorio stabiliti dal CCNL 2006-2007 (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 30.03.2009)	+ € 2.797,14
10) Integrazione per l'anno 2009 risorse a seguito di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente (sig.ra Pez Alessandra) nell'anno 2008 (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	+ € 1.424,23
11) Integrazione derivante dall'aumento dello 0,6% previsto dall'art. 8, comma 7, del CCNL 2006-2007 (previsto per l'anno solare 2009 dall'accordo aziendale del 27 gennaio 2009)	+ € 4.518,95
12) Aumento derivante dalla riduzione del 3% sugli stanziamenti per il lavoro straordinario a valere per l'anno 2010 (art. 14, comma 4, CCNL 01.04.1999)	+ € 180,00
Totale risorse stabili anno 2010 :	€ 132.488,00
RISORSE VARIABILI	
13) RISORSE VARIABILI ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE (01.01.2007), così come comunicate con note del Comune di San Michele al Tagliamento prot. n. 16504 del 03.05.2007 e prot. n. 2914 del 28.01.2009 :	€ 44.356,35
14) Diminuzione per l'anno 2008 risorse variabili per cessazioni del rapporto di impiego di personale dipendente	- € 10.826,50

collezione B

[Signature]
[Signature]

nell'anno 2008 (sig.re Calligher Claretta e Ferin Ivana) (Art. 16, comma 5, lett. b, del CCDI del 18.01.2008 - Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	- € 1.001,86
15) Diminuzione per l'anno 2009 risorse variabili per cessazioni del rapporto di impiego di personale dipendente nell'anno 2008 (sig.re Calligher Claretta e Ferin Ivana) (Art. 16, comma 5, lett. b, del CCDI del 18.01.2008 - Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 26.06.2008)	- € 4.830,55
16) Diminuzione per l'anno 2009 risorse variabili per cessazioni del rapporto di impiego di personale dipendente nell'anno 2009 (sig.ra Infanti Anna) (Art. 16, comma 5, lett. b, del CCDI del 18.01.2008 - Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 30.03.2009)	+ € 590,00
17) Incrementi per l'anno 2009 del fondo in attuazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 ("Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, ecc.)	+ € 4.510,00
18) Incrementi per l'anno 2010 del fondo in attuazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 ("Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, ecc.)	- € 7.429,65
19) Diminuzione per l'anno 2010 risorse variabili per cessazioni del rapporto di impiego di personale dipendente nell'anno 2009 (sig.ra Infanti Anna e Valentinuzzi Edda) (Art. 16, comma 5, lett. b, del CCDI del 18.01.2008)	+ € 7.500,00
20) Integrazione fino all' 1% monte salari 2007 ex art. 4, comma 7, CCNL 31.07.2009 stanziate anno 2009 e accantonare per essere utilizzate elusivamente per l'anno 2010 .	+ € 1.053,10
21) Residui anno 2009 (art. 17, comma 5, CCNL 01.04.1999) - esclusivamente per anno 2010.	Totale risorse variabili anno 2010 : € 33.412,67
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 (DA 1 A 21)	
	+ € 165.900,67
22) Fondo lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL 06.07.1995) - Compensi per lavoro straordinario (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 30.03.2009)	+ € 5.842,00
23) Residui lavoro straordinario anno precedente - esclusivamente per anno 2010	+ € 1.969,00
24) Fondo lavoro straordinario eventi eccezionali (Accordo aziendale risultante dal verbale di commissione trattante del 30.03.2009)	+ € 2.000,00

Il rappresentante di parte aziendale richiama, quindi, il prospetto di destinazione del fondo risorse decentrate anno 2009, così come approvato nel corso della riunione di commissione trattante del 24.03.2010 :

PROSPETTO DI DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2009

(per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato)

1 - COMPENSI PRODUTTIVITA'	€ 58.396,95
2 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 14.968,38
3 - INDENNITA' DI TURNO	€ 48.109,09
4 - INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	€ 1.213,74
5 - INDENNITA' DI DISAGIO	€ 12.438,68
6 - INDENNITA' PER FESTIVITA' LAVORATE	€ 6.552,27
7 - INDENNITA' DI CHIAMATA	€ 465,29
8 - INDENNITA' DI COMPARTO (RIS. DECENTRATE)	€ 13.486,08
9 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 5.400,16
10 - ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	€ 827,83
11 - INDENNITA' SPECIFICA ART. 4	€ 193,68
12 - CONGUAGLIO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009 (applicazione CCNL biennio economico 2008-2009)	€ 1.093,41
13 - CONGUAGLIO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2008 (applicazione CCNL biennio economico 2008-2009)	€ 338,73
14 - RESIDUI DA RIPORTARE ANNO SUCCESSIVO (art. 17, comma 5, CCNL 01.04.1999)	€ 1.087,49
	TOTALE € 164.571,78
15 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 4.054,00
16 - RESIDUI PER LAVORO STRAORDINARIO DA RIPORTARE ANNO SUCCESSIVO	€ 1.969,00
17 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	€ 0,00
	TOTALE (COMPRESSE VOCI N. 14-17) € 170.594,78

Il rappresentante di parte aziendale propone quindi di approvare il prospetto di destinazione relativo all'anno 2010 successivamente, ad avvenuta definizione degli argomenti indicati nei punti 2), 3) e 7) del presente ordine del giorno.

Si rinvia ad altra successiva riunione.

Luciano

708

2

[Signature]

[Signature]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO : Proposta sostituzione art. 21 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008.

Masutti (rappresentante parte aziendale) : La presente proposta viene portata all'attenzione della delegazione di parte sindacale dopo che l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno di numerose precedenti riunioni di commissione trattante.

L'Azienda Speciale propone ora la sostituzione dell'art. 21 del CCDI del 18.01.2008, con il testo di seguito indicato.

"ART. 21 – INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO (ART. 17, COMMA 2, LETT. d) ed e), DEL CCNL 01.04.1999).

1. INDENNITA' DI RISCHIO. Le parti, preso atto che le condizioni che consentono l'erogazione dell'indennità di rischio prevista dall'art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL 01.04.1999, non sono definite dalla contrattazione nazionale ma devono essere disciplinate dai contratti collettivi decentrati integrativi, concordano nell'individuare le seguenti condizioni che nell'ambito dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" rappresentano presupposto per l'erogazione dell'indennità di rischio :

A) INDENNITA' DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE A RISCHI DI CONTRAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE.


La presente indennità è corrisposta esclusivamente al personale che esercita la propria attività a diretto contatto con ospiti non autosufficienti della Casa di Riposo "Ida Zuzzi" nonché al personale del Servizio di Assistenza Domiciliare che esercita la propria attività a diretto contatto con utenti del servizio medesimo, potenziali portatori di malattie infettive attraverso la movimentazione degli ospiti e/o il diretto contatto con materiale organico degli stessi.


L'indennità di rischio, quantificata in € 30,00 lorde mensili (o nella diversa misura che sarà successivamente stabilita dai CCNL), spetta esclusivamente al personale di seguito indicato che rientri nella situazione sopra descritta :

- Operatori socio-sanitari (categoria B3) e addetti all'assistenza (categoria B) assegnati al servizio della Casa di Riposo "Ida Zuzzi" e al Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio ;
- Infermieri professionali (categoria D) e infermieri (categoria C) assegnati al servizio della Casa di Riposo "Ida Zuzzi" ;
- Fisioterapisti (categoria D) assegnati al servizio della Casa di Riposo "Ida Zuzzi".

La presente indennità non è prevista :

- per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, Esecutore addetto all'Assistenza, infermiere professionale, Infermiere e fisioterapista assegnato alla Casa di Riposo "Ida Zuzzi" che in base a specifiche disposizioni o provvedimenti aziendali è stabilmente assegnato ad attività che non comportano diretto contatto con ospiti non autosufficienti della struttura ;
- per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ed Esecutore addetto all'Assistenza assegnato al Servizio di Assistenza Domiciliare che in base a specifiche disposizioni o provvedimenti aziendali è stabilmente assegnato ad attività che non comportano diretto contatto con utenti del servizio ;
- per tutto il restante personale con profilo professionale amministrativo, contabile e tecnico.


Zanetti


Cassa



2. INDENNITA' DI DISAGIO. Le parti, preso atto che le condizioni che consentono l'erogazione dell'indennità di disagio prevista dall'art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 01.04.1999 non sono definite dalla contrattazione nazionale ma devono essere disciplinate dai contratti collettivi decentrati integrativi, concordano nell'individuare le seguenti condizioni che nell'ambito dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" rappresentano presupposto per l'erogazione dell'indennità di disagio :

A) INDENNITA' DI DISAGIO PER FESTIVITA' LAVORATE.

In base al vigente ordinamento giuridico il riposo è un diritto del lavoratore, ed è funzionale al suo recupero psico-fisico.

Nella nostra società le festività (civili e religiose) rappresentano un momento di riunione del lavoratore alla propria famiglia e un'occasione di aggregazione sociale e di partecipazione alla vita della comunità, funzionali allo sviluppo equilibrato e armonioso dell'individuo e della famiglia.

L'eventualità di una rinuncia alla fruizione delle festività in modo ripetuto e continuativo viene individuata dal presente CCDI come una condizione particolarmente disagiata di svolgimento dell'attività lavorativa.

La presente indennità non si sovrappone all'indennità di turno per lavoro festivo, in quanto gli ambiti di applicabilità delle due indennità sono differenti : l'una (l'indennità di turno per lavoro festivo) ha la funzione di indennizzare il lavoratore per la particolare articolazione dell'orario di lavoro (art. 22, comma 5, CCNL 14.09.2000), e pertanto per la rotazione in più fasce orarie ; l'altra (l'indennità di disagio qui disciplinata) ha invece la diversa funzione di indennizzare il lavoratore per il disagio derivante dalla rinuncia ai rapporti familiari e sociali conseguenti alla impossibilità di fruire delle festività nel periodo considerato.

In tale ambito, per il personale operante in Casa di Riposo con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3), Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) e Infermiere (esclusivamente categoria C), nonché per il personale operante nel Servizio di Assistenza Domiciliare con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3) ed Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) viene attribuita una indennità di disagio pari a € 15,49 (euro quindici virgola quarantanove centesimi) per ogni festività lavorata nel mese oltre la prima, a condizione che siano lavorate almeno due festività al mese.

La indennità in questione si aggiunge al normale compenso previsto per l'attività prestata nella festività.

B) INDENNITA' DI DISAGIO PER CHIAMATA NON PROGRAMMATA.

L'Azienda Speciale non è in grado di istituire il servizio di reperibilità in quanto - per le dimensioni della struttura - il personale è numericamente insufficiente per poter rispettare le norme previste dal CCNL applicato per tale istituto.

L'eventualità di un richiamo in servizio non programmato con rientro da casa del lavoratore per la sostituzione di colleghi assenti, senza obbligo di reperibilità, viene individuata dal presente accordo come una condizione particolarmente disagiata di svolgimento dell'attività lavorativa.

In tale ambito, per il personale operante in Casa di Riposo con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3), Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) e Infermiere (esclusivamente categoria C), nonché per il personale operante nel Servizio di Assistenza Domiciliare con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3) ed Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) viene attribuita una indennità di disagio per rientro in servizio da casa, per sostituzione non programmata di colleghi, al fine di consentire di mantenere costante la qualità dell'erogazione delle prestazioni agli ospiti della Casa di Riposo e agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, nella seguente misura :

- € 20,00 (euro venti virgola zero centesimi) per ogni intervento nella stessa giornata della chiamata ;
- € 12,91 (euro dodici virgola novantuno centesimi) per ogni intervento nella giornata successiva a quella della chiamata.

Ambr
Donetti *Brunella*

B

AS
Colonna

[Signature]

Il dipendente a cui viene richiesto l'intervento, salve situazioni ostative di forza maggiore, dovrà presentarsi sul posto di lavoro nei termini concordati con i responsabili del servizio.

La indennità in questione si aggiunge al normale compenso previsto per l'attività prestata nella giornata del rientro.

C) INDENNITA' DI DISAGIO PER PARTICOLARE TIPO DI UTENZA DELLA CASA DI RIPOSO

La Casa di Riposo è a tutt'oggi autorizzata ad ospitare persone non autosufficienti di 1° livello di intensità assistenziale (intensità assistenziale cd. "ridotta-minima").

Il vigente "Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti" approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 38 del 17.01.2006, nel suo art. 4.4 ("Passaggi dal livello di intensità sanitaria minima al livello di intensità sanitaria media") così dispone : "Nei casi di aggravamento della condizione di salute e di autonomia di un ospite già in possesso dell'impegnativa di primo livello (ridotta/minima), in attesa che si verifichino le condizioni che rendano possibile il passaggio dell'ospite al livello di intensità assistenziale appropriato, il Centro Servizi (= Casa di Riposo ospitante), compatibilmente con i propri standard organizzativi, assicura all'ospite stesso le prestazioni sanitarie".

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la carenza di posti letto di posti di media intensità assistenziale delle strutture del territorio hanno comportato che nella Casa di Riposo di San Michele al Tagliamento, così come in altre Case di Riposo, il fenomeno abbia assunto il carattere della frequenza, costringendo il personale a prestare la propria attività lavorativa per persone che in base ai regolamenti della Regione del Veneto avrebbero quale destinazione strutture di RSA.

In relazione a quanto sopra, viene individuata dal presente accordo come condizione particolarmente disagiata di svolgimento dell'attività lavorativa il maggior carico assistenziale cui la generalità del personale con mansioni di natura assistenziale operante in Casa di Riposo è costretta in considerazione del servizio da prestare a persone ospiti con grado di intensità assistenziale maggiormente elevato (di 2° livello).

Pertanto, per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3), Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) e Infermiere (esclusivamente categoria C), viene introdotta una indennità di € 13,90 (euro tredici virgola novanta centesimi) lordi mensili.

La indennità in questione si aggiunge al normale compenso previsto per l'attività prestata contabile e tecnico.

La presente indennità non è prevista :

- per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, Esecutore addetto all'Assistenza e Infermiere assegnato alla Casa di Riposo "Ida Zuzzi" che in base a specifiche disposizioni o provvedimenti aziendali è stabilmente assegnato ad attività che non comportano diretto contatto con ospiti non autosufficienti della struttura ;
- per tutto il restante personale con profilo professionale amministrativo, contabile e tecnico.

D) INDENNITA' DI DISAGIO PER PARTICOLARE TIPO DI UTENZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le mansioni e il ruolo degli operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare (che nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento è gestito dall'Azienda Speciale) sono definiti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di assistenza domiciliare (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 57 del 30.03.1993) e dal vigente Piano Locale della Domiciliarità (approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel corso della seduta del 11.10.2006 e recepito dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" con deliberazione n. 68 del 22.12.2006). L'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina del SAD così dispone : "Interventi con il sanitario : le prestazioni infermieristiche sia ambulatoriali che domiciliari, medico specialistiche e riabilitative di cui necessitano gli utenti del SAD sono di competenza dell'ULSS, che dovrà garantirle attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi. Vanno, perciò, definiti i rapporti collaborativi con

L'ULSS al fine di giungere ad un coordinamento con le prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare".

Il punto 3-1-2 ("Assistenza domiciliare integrata/ADI") del suddetto Piano Locale della Domiciliarità prevede che "I Comuni fanno fronte al bisogno assistenziale in area di ADI con risorse proprie integrate con risorse regionali".

Pertanto, in base ai vigenti regolamenti comunale e regionale, il personale addetto all'assistenza domiciliare svolge il proprio servizio anche a favore di persone in ADI (assistenza domiciliare integrata). Si tratta di un servizio che vede il concorso e il coinvolgimento del personale dell'Azienda Speciale assieme al personale sanitario del Distretto dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

In relazione a quanto sopra, viene individuata dal presente accordo come condizione particolarmente disagiata di svolgimento dell'attività lavorativa la situazione per cui la generalità del personale addetto al servizio di assistenza domiciliare operante sul territorio viene incaricata di prestare assistenza a persone in ADI, che necessita di prestazioni maggiormente legate a profili sanitari.

In tale ambito, per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (categoria B3) ed Esecutore addetto all'Assistenza (categoria B) viene introdotta una indennità di € 13,90 (euro tredici virgola novanta centesimi) lordi mensili.

La indennità in questione si aggiunge al normale compenso previsto per l'attività prestata.

La presente indennità non è prevista:

- per il personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ed Esecutore addetto all'Assistenza assegnato al Servizio di Assistenza Domiciliare che in base a specifiche disposizioni o provvedimenti aziendali è stabilmente assegnato ad attività che non comportano diretto contatto con utenti del servizio;
- per tutto il restante personale con profilo professionale amministrativo, contabile e tecnico.

3. Le indennità di rischio e disagio previste dal presente articolo presuppongono necessariamente la sussistenza del requisito della presenza effettiva in servizio. In particolare, l'indennità di rischio dal comma 2, e le indennità di disagio previste alle lettere C) e D) del comma 3 del presente articolo:

- verranno corrisposte (il mese successivo per l'attività svolta il mese precedente) solo se nel corso di ciascun mese vi sono stati almeno n. ~~10~~ ⁶ (dieci) giorni di effettiva presenza lavorativa, qualunque sia la causa delle assenze (ferie, malattie, congedi, ecc.);
- in caso di un numero di effettiva presenza inferiore a ~~10~~ ⁶ l'indennità non verrà corrisposta.
- *riproporzionate per il part-time verticale.*

4. Le parti, al variare delle condizioni che ne hanno determinata l'introduzione, verificheranno il permanere delle condizioni che giustificano il mantenimento di tutte le forme di indennità di rischio e disagio previste e disciplinate dal presente articolo. In particolare, verrà verificato il mantenimento dell'indennità di disagio per particolare tipo di utenza per la Casa di Riposo nel caso di attivazione di un nucleo di RSA all'interno della struttura".

Il rappresentante di parte aziendale invita, quindi, a iniziare la discussione sulla proposta.

Le parti concordano che per il periodo gennaio-marzo 2010 l'indennità di disagio specificata da tutti all'art. 21 comma 2 del CCAI possa essere ritenuta conforme alle condizioni in essere fino al 31/12/2009 e osservate nel medesimo CCAI.

Va bene ti abbraccio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO : Proposta integrazione art. 22 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008 (Indennità per specifiche responsabilità).

Masutti (rappresentante parte aziendale) : L'Azienda Speciale propone la sostituzione dell'art. 22 del CCDI del 18.01.2008, secondo il testo di seguito indicato.

"ART. 22 – INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 17, COMMA 2, LETT. f), DEL CCNL 01.04.1999)

1. Le parti concordano i seguenti criteri per l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 01.04.1999 (Compensi per remunerare specifiche responsabilità) :

a) Per i dipendenti (anche con contratto di lavoro a termine) della Categoria D di profilo professionale "Assistente Sociale- responsabile dell'area dei servizi alla persona", non facenti parte dell'area delle posizioni organizzative : € 1.800,00 (euro milleottocento) lordi annui (pari a € 150,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti il coordinamento dell'area dei servizi alla persona ;

b) Per i dipendenti (anche con contratto di lavoro a termine) della Categoria D di profilo professionale "Infermiere Professionale- responsabile dell'area dei servizi sanitari", non facenti parte dell'area delle posizioni organizzative : € 1.800,00 (euro milleottocento) lordi annui (pari a € 150,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti il coordinamento dell'area dei servizi sanitari ;

e) Per i dipendenti (anche con contratto di lavoro a termine) di Categoria D di profilo professionale "Istruttore direttivo Educatore/animatore", non facenti parte dell'area delle posizioni organizzative, nonché della Categoria B3 di profilo professionale "Operatore Socio-Sanitario" incaricati delle funzioni di RAAN (referente di attività assistenziale di nucleo) :


- € 720,00 (euro settecentoventi) lordi annui (pari a € 60,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti l'esercizio dell'attività di referente di attività assistenziale di n. 1 (un) nucleo della Casa di Riposo ;


- € 900,00 (euro novecento) lordi annui (pari a € 75,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti l'esercizio dell'attività di referente di attività assistenziale di n. 2 (due) nuclei della Casa di Riposo ;


- € 1.080,00 (euro milleottanta) lordi annui (pari a € 90,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti l'esercizio dell'attività di referente di attività assistenziale di n. 3 (tre) nuclei della Casa di Riposo ;

b) Per i dipendenti della Categoria D di profilo professionale "Infermiere professionale" non facenti parte dell'area delle posizioni organizzative : € 264,00 (euro duecentosessantaquattro) lordi annui (pari a € 22,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti al servizio di assistenza infermieristica ;

a) Per i dipendenti della Categoria C di profilo professionale "Infermiere" non facenti parte dell'area delle posizioni organizzative : € 264,00 (euro duecentosessantaquattro) lordi annui (pari a € 22,00 lordi mensili) per l'esercizio di compiti (attribuiti mediante atto formale) comportanti specifiche responsabilità attinenti al servizio di assistenza infermieristica ;



1




2. La liquidazione agli interessati delle indennità previste dal presente articolo viene mensilizzata in 12 (dodici) mensilità di identico importo.

3. Nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (verticale o orizzontale) l'indennità di disagio verrà riproporzionata.

4. Nel rispetto dei criteri sopra indicati, l'attribuzione dei compiti sopra indicati nonché l'individuazione dei dipendenti viene disposta con decreto del Presidente dell'Azienda Speciale".

Il rappresentante di parte aziendale invita, quindi, a iniziare la discussione sulla proposta.

Vz Gene

[Handwritten signature]

A-L
Lombardi

Torres

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO : Proposta definizione termini di corresponsione nell'anno 2010 dei compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 17, commi 8 e 9, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008).

Masutti (rappresentante parte aziendale) : con il presente argomento all'ordine del giorno viene data attuazione alla previsione dell'art. 17, commi 8 e 9, del CCDI del 18.01.2008, che di seguito si richiamano :

"ART. 17 - COMPENSI DIRETTI A INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (ART. 17, COMMA 2, LETT. a), DEL CCNL 01.04.1999)

1. Le parti convengono di destinare la quota del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 01.04.1999 per la realizzazione degli obiettivi programmati dall'Azienda, secondo la procedura indicata nei commi successivi.

2.....

3.....

4. Il sistema degli incentivi si articola nelle seguenti categorie di premi :

a) premi di risultato connessi ad obiettivi di carattere generale assegnati a tutto il personale (produttività collettiva) ;

b) premi di risultato connessi a specifici progetti assegnati a tutto il personale (progetti generali) ;

c) premi di risultato connessi a specifici progetti assegnati a singoli gruppi di dipendenti (progetti specifici).

5.....

6.....

7.....

8. I premi indicati al comma 4 del presente articolo - effettuati gli adempimenti di cui al precedente comma 6 - verranno posti in pagamento con le seguenti scadenze temporali :

a) nell'anno 2008 : ogni trimestre (entro il 1° mese successivo alla scadenza dei primi tre trimestri, ed entro il 3° mese successivo alla scadenza del quarto trimestre) ;

b) nell'anno 2009 : ogni quadrimestre (entro il 1° mese successivo alla scadenza dei primi due quadrimestri, ed entro il 3° mese successivo alla scadenza del terzo quadrimestre) ;

c) nell'anno 2010 : secondo termini che saranno successivamente concordati fra le parti.

9. Il monte produttività per ciascun trimestre (art. 8 lett. a) o quadrimestre (art. 8 lett. b) sarà quantificato nella seguente misura :

- 2008 : 30%, 30%, 20% e 20% ;

- 2009 : 40%, 30% e 30% ;

- 2010 : da verificare successivamente.

Il rappresentante di parte aziendale invita, quindi, a iniziare la discussione sull'argomento.

Si confermano i criteri dell'anno 2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten text]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO : Proposta modifica dell'art. 17, comma 10, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008 (Compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi).

Masutti (rappresentante parte aziendale) : L'Azienda Speciale propone la sostituzione dell'art. 17, comma 10, terzo alinea, del CCDI del 18.01.2008, secondo il testo di seguito indicato.

10. Ai fini della liquidazione dei premi si applicano le seguenti regole :

-
-

- **Alla liquidazione** ai dipendenti aventi titolo delle somme conseguenti ai conguagli previsti dall'art. 16, comma 5, lett. d), del presente CCDI, nonché ai conguagli previsti dall'art. 8, comma 2, del regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dipendente (approvato con deliberazione del CDA in data 01.10.2008) si procederà all'atto dell'ultima liquidazione dei premi relativi a ciascun anno solare.

- **Alla decurtazione** ai dipendenti coinvolti delle somme conseguenti alle assenze di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dipendente (approvato con deliberazione del CDA in data 01.10.2008) si procederà all'atto delle liquidazioni dei premi relativi a ciascun periodo dell'anno solare, in rapporto al numero di giorni coincidenti con il periodo di liquidazione.

A tal fine, ai fini della decurtazione dei premi vengono considerate :

- le assenze dal servizio superiori 2 (due) giorni in ciascun periodo preso in considerazione se i premi vengono corrisposti con cadenza di 4 (quattro) mesi”.
- le assenze dal servizio superiori a n. 4 (quattro) giorni in ciascun periodo preso in considerazione se i premi vengono corrisposti con cadenza di 8 (otto) mesi ;
- le assenze dal servizio superiori a n. 6 (sei) giorni in ciascun periodo preso in considerazione se i premi vengono corrisposti con cadenza di 12 (dodici) mesi ;

Il rappresentante di parte aziendale invita, quindi, a iniziare la discussione sulla proposta.

Va bene

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
Zanetti B. - prof
A. L. *[Signature]*

1
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO : Aggiornamento programmazione del fabbisogno del personale con contratto a termine per l'anno 2010 (concertazione ai sensi art. 7, comma 2, CCNL 14.09.2000).

Masutti (rappresentante parte aziendale) : Nel corso della seduta del 18.11.2009 le RSU e le OO.SS. territoriali prendevano atto dei contenuti della proposta aziendale relativa alla programmazione del fabbisogno del personale con contratto a termine per l'anno 2010 (concertazione ai sensi art. 7, comma 2, CCNL 14.09.2000).

Il rappresentante di parte aziendale propone l'integrazione della suddetta programmazione come di seguito indicato :

A) PROROGHE CONTRATTI IN SCADENZA :

- 1) Proroga n. 6 (sei) OSS a tempo pieno (cat. B3 – posizione economica B3). Decorrenza delle proroghe : rispettivamente 11.10.2010, 12.10.2010, n. 2 OSS 18.10.2010, 01.11.2010, 15.11.2010. Durata di tutti i contratti : 24 mesi ;
- 2) Proroga n. 2 (due) fisioterapisti a tempo parziale (cat. D – posizione economica D1). Decorrenza delle proroghe : rispettivamente 04.10.2010 e 01.12.2010. Durata di tutti i contratti : 24 mesi ;
- 3) Proroga n. 1 (una) infermiera professionale a tempo pieno (cat. D – posizione economica D1). Decorrenza della proroga : 20.10.2010. Durata del contratto : 24 mesi ;
- 4) Proroga n. 1 (un) esecutore operaio/manutentore a tempo pieno (cat. B – posizione economica B1). Decorrenza della proroga : 01.10.2010. Durata del contratto : 24 mesi ;

B) NUOVI CONTRATTI :

- 1) Assunzione di n. 1 infermiere professionale a tempo pieno (cat. D – posizione economica D1). Decorrenza dell'assunzione : giugno 2010. Durata del contratto : 9 mesi ; modalità del reclutamento : art. 17 del regolamento interno per l'assunzione del personale dell'Azienda Speciale ("Assunzioni con contratto a termine a seguito di valutazione di soli titoli di servizio e/o culturali e/o curriculum professionale e colloquio attitudinale di persone di tutti i profili professionali").

Il rappresentante di parte aziendale invita, quindi, a iniziare la discussione sull'argomento.

hi nuove
[Handwritten signatures and initials]

Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010 - Allegato sub _____

OGGETTO : Protocollo d'intesa sulla banca delle ore (art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Azienda Speciale del 18.01.2008)


Le parti convengono per la formalizzazione del protocollo proposto in modo unitario delle OO.SS Territoriali e della RSO, la risorse dell'Azienda (specie di verificare il numero di ore annue individuali (lett. d) e prevedendo che gli incontri di verifica siano effettuati su richiesta delle parti interessate. In merito al protocollo che per tutto il periodo in corso in corso, viene stabilito dal 01 settembre

2010



Luca B.

RSO



Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Verbale di riunione fra la delegazione trattante di parte aziendale e di parte sindacale del 07 luglio 2010- Allegato sub _____

OGGETTO: Varie ed eventuali.

con riferimento alle note consegnate dalla OO.SS e RSV e inizio riunione di fine
e seguente discussione.

La OO.SS, Temstonda e la RSV rilevano prioritario e urgente affrontare tutte una serie di questioni e temi relativi a una organizzazione del lavoro e una distribuzione dei carichi di lavoro che sappia contemporaneamente la esigenza di fornire servizi di qualità e di rispetto degli istituti contrattuali. Nelle specifiche:

- Turnoveri regolari;
- distribuzione equa dei carichi di lavoro (conoscenza variazioni delle numerazioni dei turni);
- definizione dei piani di lavoro (per informazione "case blu");
- recupero tempo del lavoro straordinario "impfetti" e non condotti;
- sicurezza di notte (scariche di personale);
- problematiche su sorveglianza di lavoro del personale in SAO rispetto alle mancanze di 1 dipendenti;
- modifiche art. 3 CCAT (servizi esentati in caso di maltempo - case blu).

La OO.SS e la RSV chiedono l'attivazione di un tavolo tecnico ristretto per l'epoca della questione.

L'Azienda Speciale si ritiene, con comunicazione scritta e impegno ad effettuare l'incontro entro il corrente mese di luglio.

706
Firma Azienda Speciale: _____
Firma OO.SS: _____
Firma RSV: _____